

Parere tecnico a supporto dell'istruttoria per la DGR "Modifiche e integrazioni alla DGR 827/2021 "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*), del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2021-2022"

Il presente parere viene formulato a seguito di richiesta per le vie brevi e sulla base della documentazione fornita dalla P.F. Caccia e pesca nelle acque interne della Regione Marche (in seguito P.F. Caccia).

In particolare si fa riferimento:

- alle relazioni tecniche propedeutiche all'attivazione del prelievo in deroga delle specie Storno (*Sturnus vulgaris* L.), Piccione (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*), previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE. che la P.F. Caccia ha trasmesso in data 30 aprile u.s. (ID: 22799108|30/04/2021|CPS) all'ISPRA, con richiesta di parere;
- al parere già reso dagli scriventi alla P.F. Caccia in data 24 giugno u.s.;
- alla DGR 827/2021 "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*), del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2021-2022";
- al parere dell'ISPRA prot. 40642 del 27/07/2021 avente come oggetto "integrazione al parere ISPRA n 33461 del 23 giugno 2021 circa la caccia in regime di deroga ai sensi dell'art. 19-bis della legge 157/92 alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) nella Regione Marche. Stagione venatoria 2021/2022;
- al parere dell'ISPRA prot. 40836 del 28/07/2021 avente come oggetto "integrazione al parere ISPRA n 33524 del 23 giugno 2021 circa il prelievo in regime di deroga ai sensi dell'art. 19-bis della legge 157/92 alla specie Colombo di città (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) nella Regione Marche. Stagione venatoria 2021/2022.

In relazione ai pareri dell'ISPRA prot. 40642 del 27/07/2021 e prot. 40836 del 28/07/2021 e, in particolare, alla valutazione non favorevole da parte dell'Istituto della "*richiesta avanzata di estensione del prelievo nel periodo ottobre novembre nella forma di caccia da appostamento in aggiunta alle tre giornate consentite*" si osserva quanto segue.

I. Parere negativo sulla concessione di due giornate integrative di caccia in deroga alle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, limitatamente alla forma di caccia da appostamento all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 29 novembre 2021.

L'ISPRA nel parere prot. 40642 (richiamato nel merito delle medesime ragioni dal parere prot. 40836) a supporto della propria valutazione negativa sulla concessione di due giornate integrative di caccia in deroga alle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare limitatamente alla forma di caccia da appostamento all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 29 novembre 2021, afferma quanto segue: "*Si desidera altresì evidenziare a codesta Amministrazione come la caccia da appostamento all'avifauna migratoria, prospettata nell'ultima richiesta avanzata da codesta Regione (...) si svolga presso appostamenti fissi che non sono necessariamente collocati in prossimità di colture soggette a danni (...). È inoltre necessario che il prelievo abbia luogo in*

prossimità delle colture danneggiate dalla specie per ovvi motivi. Ne deriva l'incompatibilità tra le due pratiche".

Va rilevato come le suesposte considerazioni dell'ISPRA risultino non fondate rispetto a quanto definito dalla Regione Marche con la DGR 827/2021. Ovvero, le stesse non tengono conto dei "Limiti operativi" definiti per il prelievo in deroga nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 della medesima DGR che circostanziano l'esercizio della caccia in deroga:

- per lo Storno alla seguente condizione: *"prelievo con il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 metri dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi";*
- per il Piccione di città e la Tortora dal collare orientale alla seguente condizione: *"prelievo con il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri dagli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie".*

Rispetto a quanto erroneamente interpretato dall'ISPRA è evidente che la concessione prevista dalla Regione Marche delle due giornate integrative di caccia in deroga alle suddette specie nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 29 novembre 2021 non riguarda specificamente la forma di caccia nell'accezione "da appostamento fisso" di cui all'Art. 12 , comma 5, lettera b) della L. 157/92. Al contrario si riferisce all'attività di caccia realizzata "da appostamento" (fisso e temporaneo), purché detto appostamento sia collocato nel rispetto delle distanze e delle condizioni dettagliate e individuate per le diverse specie dagli Allegati 1 e 2 della DGR 827/2021. Si vuole ricordare, inoltre, che le medesime distanze dalle colture e la modalità di caccia da appostamento sono le stesse indicate come idonee dall'ISPRA in data 23 giugno u.s. con i pareri prot. 33461 e prot. 33524.

Appare evidente che tale richiesta, che determina la possibilità di esercitare il prelievo per n. 2 giornate ulteriori nel periodo indicato, è funzionale per garantire una maggior tutela delle produzioni agricole ed in particolare dei vigneti e degli oliveti, particolarmente utilizzate dagli storni nei mesi di ottobre e novembre, nonché di incrementare l'azione di prevenzione dei danni causati da Piccione di città e da Tortora dal collare.

Per tali ragioni, si ritiene infondato il parere negativo dell'ISPRA mentre può risultare funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei danni causati alle produzioni agricole l'incremento di due giornate integrative di caccia in deroga alle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, limitatamente alla forma di caccia da appostamento all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 29 novembre 2021.

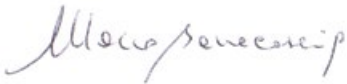
II. Divieto di utilizzo di richiami né vivi né non vivi

Per ciò che concerne il divieto di utilizzo dei richiami né vivi né non vivi reso dall'ISPRA nel parere prot. 40642 del 27/07/2021 si vuole evidenziare, in prima istanza, la contraddizione dell'Istituto tra quanto espresso sull'uso dei richiami con questo parere e il successivo parere prot. 40836 del 28/07/2021. Se nel primo, infatti, si fa menzione al divieto di *"utilizzare alcun tipo di richiamo di nessuna natura"*, il parere 40836, al contrario, riporta letteralmente: *"Riguardo invece alla richiesta per l'impiego di richiami non vivi nell'ambito di 50 m. dalla coltura suscettibile di danneggiamento onde consentire un efficientamento delle attività, stante lo stato generale di conservazione delle popolazioni considerate, si reputa che nulla osti al loro impiego e quindi si esprime parere favorevole"*. A controdeduzione della valutazione negativa di merito espressa nel parere prot. 40642, pur condividendo il divieto di impiego dei richiami vivi, si richiamano le medesime considerazioni

esprese dagli scriventi il 24 giugno u.s.. Ovvero, nell'ambito della tecnica di caccia consentita in via esclusiva per il prelievo in deroga dello Storno (appostamento), l'uso di richiami tassidermizzati o in materiale plastico (stampi) in prossimità del luogo di appostamento di caccia (max. 50 metri) può trovare, in un'ottica generale di raggiungimento dell'obiettivo di tutela delle produzioni agrarie, una propria giustificazione funzionale. Infatti, anche in relazione ad una loro limitata funzione adescante rispetto ai non consentiti "richiami vivi", i richiami tassidermizzati o in materiale plastico, possono favorire l'avvicinamento all'area di appostamento e, di conseguenza, alla distanza di tiro utile del fucile a canna liscia (35 metri c.a.), di storni che, già in volo verso frutteti, oliveti e vigneti, si troverebbero a raggiungere, indisturbati e in ogni caso, coltivazioni di frutti pendenti come area di alimentazione.

Urbino, 29 luglio 2021

Dott. Marco Bonacoscia



Dott. Giovanni Giuliani

